

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.05.2012, con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale Propria per l'anno 2012;

Vista Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione , con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Gli enti ai sensi articolo 4, comma 5, lett. i iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base del gettito della prima rata nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, potranno essere riviste le aliquote, le relative variazioni e le detrazioni. I Comuni, inoltre, potranno procedere ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre 2012;

Considerato che il Dipartimento delle Finanze, ha fatto una prima stima nel mese di Maggio, prevedendo un gettito IMU per il Comune di Collesalveti inerente alle abitazioni principali e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione pari a € 1.115.752,00 ed un gettito Imu altri immobili - quota comune pari a € 3.009.188,00;

Tenuto conto che, a seguito degli incassi della prima rata IMU , il dipartimento delle Finanze ha rilevato che le stime effettuate a maggio contenevano delle anomalie , evidenziando uno scostamento tra l'accertamento convenzionale e l'effettivo incasso, per tale motivo sono state aggiornate a luglio 2012, così come segue:

gettito IMU per le abitazioni principali e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione pari a € 867.465;

gettito Imu altri immobili - quota comune pari a € 2.618.490;

Considerato che lo Stato non garantisce alcuna integrazione del FSR in caso di mancato raggiungimento del gettito, per le motivazioni in premessa citate , l'ente modifica le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.05.2012, di seguito riportate:

- ✓ 0,40% abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ 0,46% abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta previa richiesta di agevolazione;
- ✓ 0,46% abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 431/1998
- ✓ 0,10% fabbricati strumentali dell'attività agricola
- ✓ 0,76% terreni agricoli;
- ✓ 1,06% aree fabbricabili, altre abitazioni e relative pertinenze e fabbricati classati nella categoria D05 (Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni);
- ✓ 0,87% tutti gli altri fabbricati (A10, cat. B tutta, C01, C03, Cat. D escluso D05 e D10 se strumentali all'attività agricola);

e di modificare le aliquote così come segue:

- ✓ 0,40% abitazione principale e relative pertinenze;

- ✓ 0,78% abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta previa richiesta di agevolazione;
- ✓ 0,57% abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 431/1998
- ✓ 0,10% fabbricati strumentali dell'attività agricola
- ✓ 0,76% terreni agricoli;
- ✓ 1,06% aree fabbricabili, altre abitazioni e relative pertinenze e fabbricati classati nella categoria D05 (Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni);
- ✓ 0,87% tutti gli altri fabbricati (A10, cat. B tutta, C01, C03, Cat. D escluso D05-D02-D07 – D08 e D10 se strumentali all'attività agricola);
- ✓ 0,92% per le categorie D02, D07 e D08;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Vista Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione , con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 *articolo 4, comma 5, lett. a* . La detrazione per abitazione principale in caso di nuclei familiari che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale si applicano per un solo immobile;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento d'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. L'assegnazione ai fini IMU viene considerata come attribuzione di un diritto d'abitazione. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che l'ente prevede l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo (0,38%) calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'utilizzo del Modello F24 (codice Belfiore Comune Collesalveti -C869), la possibilità di pagare attraverso il bollettino postale verrà ripristinata a partire dal 01 dicembre 2012;

Sentito il parere della Commissione Consigliare nella seduta del 21.09.2012;

DELIBERA

- 1) di approvare per i motivi in premessa citati le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - ✓ 0,40% abitazione principale e relative pertinenze;
 - ✓ 0,78% abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta previa richiesta di agevolazione;

- ✓ 0,57% abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 431/1998
- ✓ 0,10% fabbricati strumentali dell'attività agricola
- ✓ 0,76% terreni agricoli;
- ✓ 1,06% aree fabbricabili, altre abitazioni e relative pertinenze e fabbricati classificati nella categoria D05 (Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni);
- ✓ 0,87% tutti gli altri fabbricati (A10, cat. B tutta, C01, C03, Cat. D escluso D05-D02-D07 – D08 e D10 se strumentali all'attività agricola);
- ✓ 0,92% per le categorie D02, D07 e D08;

2) di **confermare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.05.2012 e di seguito riportate:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (cat. Catastale C02, C06 o C07), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 50 del 29.05.2012;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;